

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio alle ore undici e cinque.

In Milano, nel mio studio sito in Via San Gregorio, 53

Avanti a me Dottoressa Anna Napoli, Notaio in Milano, iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

si costituisce:

- FAVINO Roberto, nato a Milano il 16 luglio 1964, residente a Milano, Via Legnone, 57

Il Costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si tiene, in seconda convocazione, l'assemblea dell'associazione

**"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VIOLA ASSOCIAZIONE
VOLONTARIA DI SOLIDARIETA'**

con sede in Milano, Via Guerzoni n. 34, Codice Fiscale 97138230152
Regolare avviso di convocazione è stato inviato a tutti i soci in data 17 maggio 2021 mediante posta elettronica portante il seguente

Ordine Del Giorno

1) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale in adeguamento alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n.117;

2) delibere inerenti e conseguenti;

3) varie ed eventuali.

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza esso Comparente, il quale in tale veste, constata che l'Assemblea può validamente deliberare essendo presenti oltre ad esso Comparente Presidente dell'Associazione, n.ro 15 (quindici) associati, in persona o per delega, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane.

Venendo alla trattazione dell'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti dell'intenzione dell'Associazione di entrare a far parte degli Enti del Terzo Settore, per la quale è necessario procedere a un modifica statutaria in adeguamento alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore stesso.

Egli fa presente che la scadenza del 31 maggio 2021 è posta dall'art. 101 comma 2 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 ed è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nel momento in cui sarà operativo.

In particolare il Presidente, data la volontà dell'Associazione di iscriversi nella specifica sezione del RUNTS dedicata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), presenta agli intervenuti il nuovo testo di statuto aggiornato con le nuove disposizioni previste per le ODV dal Codice del Terzo settore.

Il Presidente infine specifica che il suddetto statuto diventerà efficace alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo

Registrato a MILANO DP I

Il 31 maggio 2021

al n. 46088 serie 1T

esente

d'imposta successivo all'operatività del RUNTS; precisando che prima di tale termine l'Associazione continuerà a essere regolata dalle norme previste per le Onlus e dallo statuto attualmente in vigore, mantenendo pertanto la normativa fiscale prevista dal D.Lgs n. 460/1997.

Udita la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo esauriente discussione, con voto unanime

DELIBERA:

1) di adottare il nuovo testo coordinato di statuto sociale testè illustrato dal Presidente all'Assemblea, in adeguamento alla normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 117 del 3 luglio 2017, precisando che detto statuto avrà efficacia solo alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del RUNTS, decorso il quale l'Associazione perderà la qualifica di Onlus e assumerà la seguente denominazione:

“Pubblica Assistenza Croce Viola Milano organizzazione di volontariato”

(o anche, in forma breve, “Croce Viola Milano ODV”)

2) di incaricare il Presidente dell'Associazione pro tempore per il deposito del testo dello statuto aggiornato, per il compimento di tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS una volta che sarà operativo ai sensi dell'art. 47 del Codice del Terzo Settore nei termini previsti dal codice stesso, ed eventualmente per richiedere al Notaio la verifica dei requisiti di cui all'art. 22 del Terzo Settore ed al successivo deposito al RUNTS.

Detto statuto, nella sua redazione aggiornata, scritta su undici fogli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa lettura data da me Notaio al Costituito ed ai presenti.

3) di stabilire sin d'ora che alla data di efficacia di cui al punto 1) le attività dell'Associazione proseguiranno con continuità e tutti i membri delle cariche sociali e i rispettivi Organi si intenderanno automaticamente confermati fino alla loro naturale scadenza e lo stesso varrà per tutti gli associati iscritti all'Associazione che non vedranno mutata la loro qualifica a seguito della suddetta efficacia. Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea.

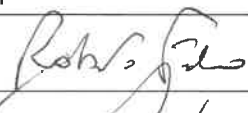
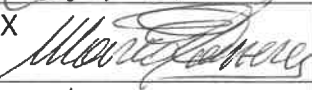
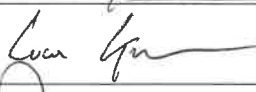
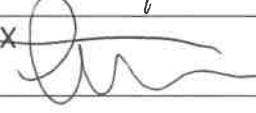
Si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, Art. 82, commi 3 e 5.

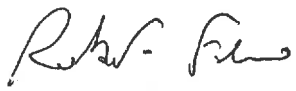
E

richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto che unitamente all'allegato "B" ho letto al Costituito il quale, a mia interpellanza, li approva, e, confermandoli, li sottoscrive unitamente all'allegato "A" con me Notaio, che omisi la lettura dell'allegato "A" per espressa dispensa avutane, alle ore dodici.

Questo atto, scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa di un foglio, due intere facciate, e quanto alla terza scritta sin qui.

F.to Roberto Favino
F.to Anna Napoli - sigillo

	nominativo	in persona	per delega
1	ROBERTO FAVINO PRESIDENTE del CONSIGLIO	X 	
2	ROBERTO MASSA CONSIGLIERE	X 	
3	MARCO PANZERA CONSIGLIERE	X 	
4	LUCA GAZZANEO	X 	
5	ANDREA SINI	X 	
6	ALESSANDRA PIGONI		FAVINO
7	MAURO PETRONIO		FAVINO
8	MANUELA PISANI		MASSA
9	LUISA BELLUZZI		MASSA
10	ALEJANDRO ZULIANI		SINI
11	GIORGIA VACCARO		SINI
12	LUCA GIAVARINI		GAZZANEO
13	LUCA CASTELLI		GAZZANEO
14	CAPITANI LORENZO		PANZERA
15	GIULIANA PEDROLI		PANZERA





Statuto Croce Viola MILANO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Viola Milano organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Croce Viola Milano ODV") con sede nel comune di Milano, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento

civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie;

- b) servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
- s) attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse strumentale alle attività di generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore, individuate dall'organo di amministrazione che ne

documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti associativi.

Possono essere soci della Pubblica Assistenza tutti i cittadini che vengono ammessi come tali con opportuna delibera del Consiglio Direttivo, che accerti l'esistenza dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili;
- disponibilità a collaborare in ogni modo appropriato all'attività associativa;
- possesso di un certificato di idoneità psico-fisica alla attività operativa, rilasciato dal Direttore Sanitario della Pubblica Assistenza Croce Viola

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio, acquisiti il parere del Direttore Sanitario e del Comandante dei Volontari, esamina entro sessanta giorni le

domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto verrà data comunicazione all'interessato con motivazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per i Soci Volontari la quota associativa è pari a un quarto della quota prevista per i Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere inoltre Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività della Associazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni non godono di elettorato passivo e attivo.

Tutti gli associati, compresi i minori di anni diciotto, hanno diritto in ogni caso a partecipare all'Assemblea e chiedere la parola.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti

dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.

e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che svolgono attività di volontariato presso altri enti operanti all'interno dell'area operativa di riferimento, qualora dette attività, una volta valutate, siano in possibile concorrenza con l'Associazione.

I Regolamenti dell'Associazione possono disciplinare tale divieto ed indicare ulteriori incompatibilità per soci volontari.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione della decisione dei probiviri o quando è spirato il termine per proporre ricorso al collegio dei probiviri.

Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso di cui alla lettera d) è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del

bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera s) dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera s) dello statuto con una annotazione al bilancio.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g. da attività di raccolta fondi
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione

- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera s).

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- f. il Collegio dei probiviri.
- g. Il Direttore Sanitario
- h. Il Comandante dei Volontari

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'Associazione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale dando in ogni caso ampia diffusione a detta convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea, qualora non venga convocata presso la sede sociale, deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Nella convocazione deve essere altresì indicata l'eventuale possibilità di partecipazione a distanza fornendo le modalità di

accesso alla piattaforma indicata in convocazione.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Non possono svolgere l'ufficio di presidente, segretario e scrutatore

i soci candidati alle elezioni.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Per ogni socio sono consentite massimo due deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L' assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 39

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero da 3 a 7 Consiglieri, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente, scelti tra i soci.

2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un membro della Commissione Disciplinare, ove costituita.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso non inferiore alle 24 ore in presenza di particolari motivi di urgenza che devono risultare dalla convocazione stessa.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Nella convocazione deve essere altresì indicata l'eventuale possibilità di partecipazione a distanza fornendo le modalità di accesso alla piattaforma indicata in convocazione.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, salva diversa indicazione da parte del Presidente, possono assistere i soci.
10. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente con maggiore anzianità associativa.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci.
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Il Comandante dei Volontari

I soci volontari eleggono nel proprio seno, il Comandante dei Volontari, che dura in carica 2 (due) anni, ed è rieleggibile.

La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal numero dei presenti. Sono ammesse due deleghe per ciascun votante.

Il Consiglio Direttivo provvederà a dare le disposizioni generali per le modalità di voto.

In seguito a decadenza o dimissioni del Comandante, il Consiglio Direttivo provvederà alle formalità per la sostituzione e alla nomina del nuovo Comandante entro 30 giorni dalla suddetta decadenza.

Il Comandante dei Volontari ha i seguenti compiti:

- Coordina l'attività operativa dei Volontari e tutte le altre attività del Corpo Volontari promuovendo iniziative in linea con le finalità dell'Associazione e secondo le linee guida ricevute dal Consiglio Direttivo.
- Coordina le attività delle eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro da lui istituiti. Prima di formare una Commissione con compiti specifici, il Comandante presenterà il proprio progetto al Consiglio Direttivo per approvazione.
- Promuove specifiche riunioni dei Volontari, destinate alla discussione di argomenti connessi alle attività di servizio e alla formulazione di proposte, da rivolgere al Consiglio Direttivo.
- Vigila sul regolare svolgimento delle attività di volontariato, provvedendo, se necessario, all'emissione delle sanzioni di propria competenza o trasmettendo le irregolarità riscontrate al Consiglio Direttivo.

È facoltà del Comandante dei volontari nominare un Vice Comandante al quale delegare eventualmente parte dei compiti di cui sopra.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

- a. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d. convoca le riunioni dell'Assemblea;
- e. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Tale delega deve risultare da atto scritto, allegato al registro dei verbali di consiglio

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili

Almeno uno dei componenti del Collegio deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore legale dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore legale dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Delle sue riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art .10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi Associativi.

Il Collegio decide altresì tra le controversie tra i singoli soci e tra i singoli soci e gli organi associativi.

Il Collegio del Probiviri provvede a convocare avanti a sè le parti e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Davanti al Collegio del Probiviri il socio ha diritto di farsi assistere da un altro socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art .10 sono comunicati dal Presidente dell'Associazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 35 - Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario.

E' nominato dal Consiglio, tra gli esercenti la professione medica, anche non soci.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo del quale deve ricevere convocazione da parte del presidente, con diritto di parola.

Dura in carica fino alla scadenza del medesimo Consiglio ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione, ed ha i seguenti compiti:

- a) propone gli indirizzi dell'Associazione in materia sanitaria;
- b) fornisce le opportune indicazioni per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie;
- c) predispone i protocolli sanitari, di prevenzione e profilassi;
- d) valuta l'idoneità psico - fisica e attitudinale dei soci allo svolgimento delle attività sociali, nonché le mansioni previste;
- e) è responsabile della conduzione igienico-sanitaria dell'Associazione e sui suoi appartenenti, ed in particolare esercita la sorveglianza sul personale.
- f) vigila, in quanto responsabile della formazione, sui programmi per i corsi interni di formazione e per i corsi di educazione sanitaria.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 36 Libri sociali Obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia

pronunciato.

Titolo V – Norme finali Art. 37 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 38 - Regolamenti

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 39 - Scioglimento dell'Associazione

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Roberto Favino

F.to Anna Napoli - sigillo

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, lì